

DCO 9/09

Continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica

**RIESAME URGENTE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA
REGOLAZIONE DEL NUMERO DELLE INTERRUZIONI SENZA
PREAVVISO E DEI LIVELLI TENDENZIALI
PER IL PERIODO 2008-2011**

Documento per la consultazione

27 aprile 2009

Premessa

Alcune interruzioni sono escluse dagli indicatori di riferimento utilizzati per la regolazione incentivante del numero e della durata delle interruzioni senza preavviso. Per quanto riguarda in particolare le interruzioni attribuibili a cause di forza maggiore, sin dal 2004 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha introdotto un metodo statistico per l'identificazione delle interruzioni dovute a eventi meteorologici diffusi e di grande intensità. Tale metodo è stato rivisto in occasione del periodo di regolazione 2008-2011 ed è basato sull'identificazione di "periodi di condizioni perturbate" all'interno dei quali sono selezionate le "interruzioni eccezionali".

Pur essendo stato consensualmente accettato dagli operatori dopo ampia consultazione, il nuovo metodo statistico ha evidenziato una criticità di applicazione in relazione alla attribuzione a forza maggiore del numero di interruzioni lunghe (di durata maggiore di tre minuti) occorse nei periodi di condizioni perturbate. Per questa ragione l'Autorità ritiene opportuno una modifica al metodo stesso al fine di non snaturare lo scopo per il quale è stato introdotto ed evitare potenziali impatti negativi sui clienti finali. Essendo il metodo statistico stato già applicato per la determinazione dei livelli tendenziali, il riesame del metodo stesso comporta anche la ridefinizione dei livelli tendenziali relativi al numero di interruzioni per gli anni 2008-2011.

Infine, l'Autorità ritiene opportuna un'ulteriore e differente modifica del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici in relazione alle interruzioni prolungate attribuite a furti di rame degli impianti elettrici.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro il **29 maggio 2009**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

E' preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità: <http://www.autorita.energia.it>.

In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta:

**Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Consumatori e Qualità del Servizio
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.313/263
fax: 02-65565.230
e-mail: consumatori@autorita.energia.it
<http://www.autorita.energia.it>**

INDICE

Introduzione	4
2 Criticità evidenziatasi nell'applicazione del metodo statistico ai dati di continuità 2008 in relazione al numero di interruzioni	4
3 Proposta di modifica del metodo statistico e dei livelli tendenziali per il periodo 2008-2011	7
4 Programma di lavoro a seguire	8
5 Esclusione delle interruzioni prolungate dovute a furti di rame ai fini dei rimborsi automatici ai clienti finali	8
Appendice 1 - Modifiche alla scheda 1 del Testo integrato	10
Appendice 2 - Modifiche al Titolo 7 del Testo integrato	11

Introduzione

- 1.1 Con il Testo integrato della qualità dei servizi elettrici per il periodo di regolazione 2008-2011 approvato con la deliberazione 19 dicembre 2007, n. 333/07 (di seguito: Testo integrato), l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) ha introdotto la regolazione incentivata del numero di interruzioni lunghe e brevi, che si è aggiunta alla regolazione della durata delle interruzioni in vigore dal 2000.
- 1.2 Alcune interruzioni sono escluse dalla regolazione incentivante del numero e della durata tramite l’applicazione di un metodo statistico che identifica i cosiddetti “periodi di condizioni perturbate” (di seguito: PCP); all’interno di tali periodi sono individuate le “interruzioni eccezionali” che sono automaticamente da attribuire a forza maggiore.¹
- 1.3 Il motivo che ha condotto l’Autorità ad introdurre un metodo statistico per l’identificazione dei PCP fin dal 2004 è duplice:
 - a) da un lato il metodo ha l’obiettivo, riconosciuto dalle imprese distributrici, di evitare l’onere della prova documentale per danni agli impianti provocati da eventi meteorologici diffusi e di grande intensità;
 - b) dall’altro lato è legato alla necessità di evitare contenziosi tra l’Autorità e le imprese distributrici che possano comportare un sistematico ed eccessivo spreco di risorse, come avvenuto nel periodo di regolazione 2000-2003 in assenza di algoritmo statistico.
- 1.4 In base ai dati storici dell’impresa distributtrice il metodo individua i cosiddetti PCP, vale a dire periodi di sei ore che si sono verificati nel corso dell’anno nei quali il numero medio di interruzioni con origini sulle reti MT e BT è superiore a soglie predeterminate calcolate sulla base dei dati di continuità del triennio precedente l’anno di riferimento (si veda la scheda 1 del Testo integrato). Una volta individuati i PCP, il metodo prevede che vengano attribuite a forza maggiore le interruzioni lunghe occorse all’interno dei PCP la cui durata sia superiore al 3° quartile della distribuzione delle durate delle interruzioni registrate sempre nel triennio precedente l’anno di riferimento. La restante quota parte deve essere attribuita alle responsabilità dell’impresa distributtrice (si veda la figura 1).
- 1.5 In tal modo, le interruzioni avvenute in PCP con durata compresa tra 3 minuti e la soglia del 3° quartile non sono escluse né ai fini della regolazione della durata né ai fini di quella del numero. Sotto i 3 minuti il metodo prevede espressamente l’esclusione di tutte le interruzioni brevi e transitorie occorse nei PCP.

2 Criticità evidenziate nell’applicazione del metodo statistico ai dati di continuità 2008 in relazione al numero di interruzioni

- 2.1 A seguito dell’esame dei dati di continuità relativi al 2008, con particolare riferimento ai mesi di novembre e dicembre durante i quali si sono verificati eventi meteorologici eccezionali in molte zone d’Italia, alcune imprese distributrici hanno evidenziato alla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell’Autorità una

¹ Il metodo statistico in vigore per il periodo di regolazione 2008-2011 ha sostituito l’analogo metodo utilizzato nel periodo di regolazione 2004-2007 e denominato EPR (Eventi di Particolare Rilevanza).

criticità nell'applicazione del metodo statistico in relazione ai suoi effetti indesiderati per la regolazione del numero di interruzioni.




Figura 1 – Esempio qualitativo di attribuzione a forza maggiore nei PCP

- 2.2 Il motivo per cui il metodo statistico sembra funzionare secondo le attese per quanto riguarda la durata delle interruzioni lunghe e non altrettanto per quanto riguarda il numero risiede nelle modalità di ripristino del servizio. Una volta che una interruzione è avvenuta, infatti, gli operatori tendono a ripristinare il servizio per il maggior numero di clienti possibile nel più breve tempo possibile, lasciando che l'interruzione lunga interessi una quota ridotta di clienti.
- 2.3 In base alle regole attuali di selezione delle interruzioni eccezionali nei PCP, solo le interruzioni che si protraggono in durata oltre la soglia del 3° quartile sono escluse dalla regolazione². Ciò comporta da un lato l'esclusione effettivamente mirata dei minuti persi per cliente relativi alle interruzioni eccezionali, ma dall'altro lato la mancata esclusione della maggior parte del contributo all'indicatore del numero medio di interruzioni lunghe per cliente che, insieme alle interruzioni brevi, sono soggette alla regolazione incentivante dal 2008.
- 2.4 La mancata esclusione della maggior parte del contributo al numero medio di interruzioni lunghe per cliente nei PCP potrebbe indurre alcuni comportamenti da parte imprese distributrici contrari allo scopo per il quale è stato introdotto il metodo statistico ed a svantaggio dei clienti finali. In primo luogo potrebbe essere fatto

² Le rialimentazioni di gruppi di clienti avvenute entro un tempo inferiore al 3° quartile sono da ricondursi alla normale gestione ed esercizio della rete in condizioni di guasto. Si veda la Relazione Tecnica alla delibera 172/07.

ricorso in modo anche eccessivo alla prova documentale (dichiarazione di stato di emergenza o di calamità naturale accompagnata dalla documentazione che dimostri i danni provocati agli impianti). In tale evenienza:

- a) verrebbe meno la motivazione principale, indicata al precedente punto 1.3, che indotto l’Autorità a introdurre il metodo statistico;
- b) il ricorso alla prova documentale oltre ad avere effetto sul numero di interruzioni lunghe occorse nei PCP (esclusione del 100%) avrebbe un effetto anche sulla durata, portando l’impresa distributrice ad attribuire a forza maggiore anche la quota parte di interruzioni occorse nei PCP inferiori al 3° quartile della distribuzione delle durate, con possibile maggiore impatto sulla tariffa a discapito dei clienti finali.

2.5 In secondo luogo potrebbe innescarsi un comportamento indesiderato da parte delle imprese distributrici, vale a dire lasciare che l’interruzione, una volta scattata la linea MT, si protragga oltre il 3° quartile della distribuzione delle durate prima di intervenire con le rialimentazioni progressive dei clienti. In tal modo il 100% delle interruzioni occorse nei PCP verrebbe attribuito automaticamente a forza maggiore, sia in durata che in numero di interruzioni lunghe (si veda la figura 2). In tale circostanza si avrebbero i seguenti effetti negativi:

- a) aumento della durata complessiva delle interruzioni per i clienti finali;
- b) diminuzione della durata e del numero delle interruzioni lunghe soggette a incentivi e penalità per l’impresa distributrice, con maggiori incentivi (o minori penalità) per l’impresa distributrice;
- c) possibile maggiore impatto in tariffa a discapito dei clienti finali.




Figura 2 – Potenziale convenienza per l’impresa distributrice ad attendere il superamento della soglia del 3° quartile prima di ripristinare il servizio

3 Proposta di modifica del metodo statistico e dei livelli tendenziali per il periodo 2008-2011

- 3.1 Per le motivazioni illustrate al precedente paragrafo 2 l'Autorità propone di modificare il metodo statistico che individua le interruzioni eccezionali prevedendo l'esclusione del 100% del numero di interruzioni lunghe occorse nei PCP, in coerenza con la già prevista esclusione del numero di interruzioni brevi. Non viene modificato né l'algoritmo statistico di identificazione dei PCP né la soglia del 3° quartile per quanto riguarda la durata delle interruzioni senza preavviso lunghe.
- 3.2 In accordo alle regole adottate in occasione di ogni cambio di periodo di regolazione, la modifica proposta deve essere accompagnata necessariamente dalla revisione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali relativi al numero di interruzioni lunghe e brevi fissati con la delibera 25 novembre 2008, ARG/elt 168/08, al fine di garantire coerenza tra i livelli tendenziali e i livelli effettivi, fermi restando i livelli di partenza e i livelli tendenziali relativi alla durata delle interruzioni fissati con la medesima delibera.
- 3.3 Altre soluzioni di seguito elencate, riguardanti sempre il numero e non la durata delle interruzioni, appaiono non praticabili:
- a) la modifica del solo metodo statistico senza la modifica dei livelli tendenziali non sarebbe coerente con l'approccio sempre mantenuto dall'Autorità di utilizzare lo stesso metodo per il calcolo dei livelli tendenziali e per il calcolo dei livelli effettivi (gli incentivi e le penalità dipendono dalla differenza tra tendenziali ed effettivi); anche i livelli tendenziali del numero medio di interruzioni per cliente in vigore (delibera ARG/elt 168/08) sono stati calcolati usando l'attuale metodo statistico e se non fossero modificati risulterebbero meno sfidanti rispetto a quelli che verrebbero calcolati con il metodo proposto al punto 3.1;
 - b) la modifica dei livelli tendenziali per il solo triennio 2009-2011, mantenendo per il 2008 i livelli tendenziali fissati con la delibera ARG/elt 168/08, non sarebbe compatibile con la regola di coerenza livelli tendenziali/livelli effettivi ricordata al punto 3.2:
 - per il solo 2008 se la modifica al metodo statistico si applicasse ai livelli effettivi già a partire dal 2008 per via del meccanismo di riconoscimento degli incentivi e penalità legato alla media mobile biennale 2007-08;
 - anche per il 2009, per via del meccanismo di riconoscimento degli incentivi e penalità legato alla media mobile biennale 2008-09, se la modifica al metodo statistico si applicasse ai livelli effettivi solamente a partire dal 2009.
- 3.4 L'Autorità non considera giustificata alcuna modifica del metodo statistico per quanto riguarda la regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso; pertanto i livelli tendenziali relativi alla durata per gli anni 2008-2011 sono da considerare confermati.
- 3.5 Nell'allegato 1 viene riportata la modifica che si intende apportare alla scheda 1 dell'allegato A al Testo integrato, in funzione della proposta di cui al punto 3.1.

4 Programma di lavoro a seguire

- 4.1 La modifica al metodo statistico e la rideterminazione dei livelli tendenziali per il numero di interruzioni lunghe e brevi per il periodo di regolazione 2008-2011 necessitano:
- a) per le imprese distributrici in regolazione nel 2008 che hanno avuto almeno un PCP nel triennio 2006-2008, il ricalcolo dei dati di continuità relativi al numero di interruzioni lunghe per gli anni 2006 e 2007 ai fini della rideterminazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali, e 2008 ai fini della determinazione dei recuperi di continuità per l'anno 2008 (da biennializzare con i dati 2007), nonchè la riconsegna degli stessi all'Autorità;
 - b) per i nuovi entranti in regolazione nel 2009 il ricalcolo dei dati relativi al triennio 2006-2008 ai fini della rideterminazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per il triennio 2009-2011, solamente se nel triennio 2006-2008 tali imprese hanno registrato almeno un PCP.
- 4.2 Considerando come data di inizio del programma di lavoro a seguire la data di scadenza della presente consultazione, si possono ipotizzare i seguenti passi e tempistiche:
- a) entro 30 gg: l'Autorità emana la delibera che:
 - modifica il metodo statistico;
 - fissa la nuova data per la consegna dei dati 2006-2008 da parte delle imprese distributrici interessate secondo quanto indicato al punto 4.1 (entro 60 gg);
 - posticipa la chiusura del procedimento relativo ai recuperi di continuità per l'anno 2008 (data possibile: entro il 31 marzo 2010);
 - b) entro 90 gg: l'Autorità emana la delibera di rideterminazione dei nuovi livelli tendenziali, sempre secondo quanto indicato al punto 4.1;
 - c) entro il 31 marzo 2010: l'Autorità pubblica il provvedimento di chiusura procedimento relativo ai recuperi di continuità per l'anno 2008.
- 4.3 A supporto della presente consultazione la Direzione consumatori e qualità del servizio intende organizzare un incontro tecnico con le imprese distributrici coinvolte nella riconsegna dei dati e nella revisione dei livelli tendenziali relativi al numero di interruzioni lunghe e brevi.

5 Esclusione delle interruzioni prolungate dovute a furti di rame ai fini dei rimborsi automatici ai clienti finali

- 5.1 Un'ulteriore e differente modifica del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici si è imposta all'attenzione dell'Autorità in base ai dati di continuità dell'anno 2008. Con il 1° luglio 2009, gradualmente in funzione della dimensione delle imprese distributrici, entrano in vigore gli standard e i rimborsi automatici per le interruzioni prolungate e estese di cui al Titolo 7 del Testo integrato.
- 5.2 Il Testo integrato prevede che i rimborsi ai clienti finali siano:
- a) a carico dell'impresa distributtrice per le interruzioni di sua responsabilità;
 - b) a carico del Fondo per le interruzioni dovute a forza maggiore (inclusi i furti agli impianti) o cause terzi. Il Fondo è finanziato in parte dai clienti finali e in parte dalle imprese distributrici in relazione alle interruzioni di loro responsabilità, esclusa la forza maggiore e le cause terzi.

- 5.3 In base ad alcune analisi regionali sui dati di continuità relativi al 2008 è stato possibile constatare come vi siano alcune province del Sud Italia dove l'elevatissimo livello di furti comporterebbe un esborso annuo a carico del Fondo pari ad alcuni milioni di Euro per i soli furti.
- 5.4 Per quanto sopra detto l'impresa distributrice sarebbe completamente trasparente nel processo di rimborso ai clienti finali, cioè non ne sarebbe danneggiata se non per il fatto di anticipare i rimborsi ai clienti, successivamente reintegrati dal Fondo. Inoltre, protraendosi tali interruzioni per molte ore oltre gli standard, i rimborsi verrebbero oltretutto corrisposti al massimo dell'importo previsto.
- 5.5 Si propone che le interruzioni attribuite a forza maggiore per furti documentati agli impianti che causino interruzioni di lunga durata non comportino rimborsi automatici ai clienti finali. Va da sé che l'impresa distributrice adotti ogni accorgimento che limiti il verificarsi e il ripetersi di tali interruzioni.
- 5.6 L'Autorità potrebbe introdurre tale modifica con la delibera di cui al punto 4.2, lettera a). Con il medesimo provvedimento potrebbero inoltre essere integrate le precisazioni in merito agli oneri in caso di interruzioni prolungate o estese diffuse con il comunicato del 12 febbraio 2008. In Appendice 2 viene riportato il Titolo 7 del Testo Integrato come verrebbe modificato in base a quanto sopra esposto.

Spunti per la consultazione

- Q.1** *Si condivide la proposta di modifica del metodo statistico per la selezione delle interruzioni eccezionali nei periodi di condizioni perturbate in relazione al numero di interruzioni senza preavviso lunghe? Se no, per quali motivi?*
- Q.2** *Si condividono le tempistiche proposte al punto 4.2 per la revisione del procedimento relativo ai recuperi di continuità per l'anno 2008?*

Appendice 1 - Modifiche alla scheda 1 del Testo integrato

Regolazione della durata delle interruzioni lunghe

Una volta identificate le interruzioni lunghe con inizio nei “periodi di condizioni perturbate”, ai fini del calcolo degli indicatori di continuità del servizio relativi alla durata e dell’applicazione degli standard per interruzioni prolungate e estese, vengono identificate come interruzioni eccezionali lunghe le sole interruzioni lunghe (registrate con il criterio di utenza) la cui durata è superiore al 3° quartile della distribuzione delle durate delle interruzioni, aventi la medesima origine, della provincia considerata, o parte di provincia, servita dalla stessa impresa distributrice, nel Triennio di riferimento precedente l’anno *t*.

Regolazione del numero delle interruzioni lunghe, brevi e transitorie

Una volta identificate le interruzioni lunghe e brevi e transitorie con inizio nei “periodi di condizioni perturbate”, ai soli fini del calcolo degli indicatori di continuità del servizio relativi al numero, vengono identificate come interruzioni eccezionali lunghe o brevi o transitorie le sole interruzioni lunghe o brevi o transitorie (registrate con criterio di utenza) iniziate in un periodo di condizioni perturbate.

Appendice 2 - Modifiche al Titolo 7 del Testo integrato

Articolo 42

Ambito di applicazione

- 42.1 Il presente titolo si applica a tutte le imprese distributrici, secondo i termini di decorrenza indicati al successivo articolo 53.

Articolo 43

Finalità e principi generali

- 43.1 Il presente Titolo persegue la duplice finalità di provvedere a un rimborso forfetario per il disagio subito dai clienti BT e MT nel caso di interruzioni di durata prolungata oltre gli *standard* fissati dal presente Titolo, originate a qualunque livello di tensione del sistema elettrico e per qualunque causa, e di promuovere il tempestivo ripristino del servizio per le interruzioni da parte delle imprese di distribuzione e dell'impresa di trasmissione.
- 43.2 Gli oneri relativi ai rimborsi erogati ai clienti sono posti a carico del Fondo nel caso di interruzioni con inizio in periodi di condizioni perturbate, attribuite a causa di forza maggiore ad esclusione dei furti documentati, a cause esterne, alla quota parte di durata dell'interruzione attribuita ai casi di sospensione o posticipazione delle attività di ripristino per motivi di sicurezza. Sono inoltre a carico del Fondo le integrazioni alle imprese distributrici o a Terna nei casi di superamento del tetto massimo di esposizione di cui al successivo articolo 48, nonché la quota parte dei rimborsi per interruzioni con origine "sistema elettrico" riconducibili alle disalimentazioni di cui all'articolo 3, comma 3.4, lettere da a) a e) dell'allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2007, n. 341.
- 43.3 In caso di interruzioni che interessino sia la rete di trasmissione nazionale sia le reti di distribuzione, l'onere dei rimborsi ai clienti finali è ripartito tra l'impresa di trasmissione e l'impresa di distribuzione secondo i criteri indicati nel presente provvedimento, salvo l'occorrenza di interruzioni con oneri a carico del Fondo.

Articolo 44

Standard di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica

- 44.1 Ai soli fini della verifica degli standard di qualità di cui al presente articolo, qualora per un cliente l'alimentazione di energia elettrica venga provvisoriamente ripristinata dopo una prima interruzione e il medesimo cliente subisca una seconda interruzione, anche di origine o causa diverse, il cui inizio decorre entro un'ora dal ripristino provvisorio, ai fini del presente provvedimento si considera un'unica interruzione avente durata pari alla somma delle durate, al netto del periodo di ripristino provvisorio. Le imprese distributrici hanno facoltà di considerare la somma delle durate al lordo del periodo di ripristino provvisorio.
- 44.2 Ai soli fini della verifica degli standard di qualità di cui al presente articolo e salva la condizione di cui al comma precedente, si considera ripristinata l'alimentazione di energia

elettrica attraverso l'inserzione di gruppi di generazione provvisori o l'utilizzo di connessioni di emergenza, nelle seguenti condizioni:

- a) per i clienti con potenza contrattuale superiore a 100 kW ed inferiore o uguale ai 300 KW, quando sia ripristinata una potenza pari almeno al 70% della potenza contrattuale;
- b) per i clienti con potenza contrattuale superiore a 300 kW, quando sia ripristinata una potenza pari almeno al 50% della potenza contrattuale.

44.3 Sono definiti nella tabella 8, distintamente per i clienti MT e BT, standard di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione dell'energia elettrica:

- a) in caso di interruzioni senza preavviso per i clienti BT e MT appartenenti ad ambiti di alta, media o bassa concentrazione;
- b) in caso di interruzioni con preavviso per tutti i clienti BT e MT.

44.4 Ai clienti finali localizzati ad altitudini superiori a 1.500 m s.l.m. si applicano gli standard relativi all'utenza di bassa concentrazione, indipendentemente dal grado di concentrazione applicabile al Comune di appartenenza.

44.5 Gli standard di qualità di cui alla tabella 8 non si applicano nei casi di evacuazione della popolazione per effetto di provvedimenti della pubblica Autorità competente in caso di calamità naturali, limitatamente ai clienti interessati da detti provvedimenti. In tali casi l'impresa distributrice ha l'obbligo di conservare la documentazione necessaria a comprovare l'esclusione, e deve darne conto nel registro delle interruzioni con annotazione separata dall'attribuzione delle cause e delle origini.

44.6 Le imprese distributrici assicurano la minimizzazione dei disagi alla clientela per l'effettuazione di interruzioni con preavviso e adottano ogni misura ragionevole e conforme alla norme di sicurezza utile ad evitare il ripetersi di interruzioni con preavviso a breve distanza di tempo per la stessa utenza.

44.7 In caso di interruzioni con preavviso relative a clienti MT, interruzioni di durata maggiore dello standard applicabile sono possibili in base a un accordo scritto con il cliente o i clienti interessati, alimentati dallo stesso impianto; in tali casi non si applicano i rimborsi previsti. L'accordo non può comportare maggiori costi per i clienti, quali a titolo esemplificativo costi relativi al lavoro straordinario nei giorni festivi o nelle ore notturne.

Articolo 45

Rimborsi per interruzioni prolungate

45.1 In caso di mancato rispetto dei tempi massimi di ripristino dell'alimentazione definiti dall'articolo 44, anche per interruzioni con oneri a carico del Fondo, ad esclusione delle interruzioni attribuite a forza maggiore per furti documentati, l'impresa distributrice versa un rimborso ad ogni cliente coinvolto nell'interruzione pari, per ciascuna tipologia di utenza e ciascuna tipologia di interruzione, alla somma indicata nella tabella 9.

45.2 Il pagamento del rimborso non presuppone di per sé l'accertamento della responsabilità in ordine alla causa dell'interruzione. Per l'impresa distributrice che eroga il rimborso è fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi previsti dal presente provvedimento.

- 45.3 I rimborsi di cui al comma 45.1 sono erogati ai clienti entro il primo ciclo di fatturazione utile trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'interruzione, senza che questi ne facciano richiesta, con le modalità di cui al comma 34.6. Tale termine è aumentato a 180 (centoottanta) giorni nel caso di interruzioni che interessano più di 2 milioni di clienti su base nazionale, secondo la procedura indicata al successivo articolo 47.
- 45.4 L'impresa distributrice non è tenuta a corrispondere i rimborsi qualora il cliente non sia in regola con i pagamenti relativi al servizio di distribuzione. L'impresa distributrice, non è altresì tenuta a corrispondere i rimborsi ai clienti MT che non abbiano presentato la dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 36.1, che abbiano presentato una dichiarazione di adeguatezza non completa, non conforme o revocata.
- 45.5 Per i clienti del mercato libero i rimborsi sono corrisposti dal distributore al venditore; il venditore è comunque tenuto ad accreditare al cliente finale il rimborso ricevuto dal distributore attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima fatturazione utile o mediante rimessa diretta.
- 45.6 Nei casi in cui un cliente non riceva il rimborso nei termini di cui al comma 45.2, può inoltrare la richiesta alla propria impresa distributrice, anche tramite il proprio venditore, entro 6 (sei) mesi dal momento in cui si è verificata l'interruzione; l'impresa distributrice valuta la richiesta ed entro 3 (tre) mesi eroga nel primo ciclo di fatturazione utile le somme dovute o, in caso di rigetto della richiesta, entro lo stesso termine fornisce risposta scritta e motivata al cliente.
- 45.7 Nel documento di fatturazione la causale della detrazione deve essere indicata come "Rimborso automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, corrisposto in misura forfetizzata. Il pagamento del rimborso non presuppone di per sé l'accertamento della responsabilità in ordine alla causa dell'interruzione".

Articolo 46

Attribuzione degli oneri dei rimborsi erogati ai clienti finali

- 46.1 I rimborsi erogati ai clienti dalle imprese distributrici per interruzioni che eccedono gli standard di cui all'articolo 44, sono corrisposti a titolo di indennizzo automatico ed il loro onere è pertanto a carico dell'impresa medesima, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di trasmissione o di imprese distributrici interconnesse nei casi e con le modalità previsti nei commi successivi.
- 46.2 L'impresa distributrice può rivalersi sull'impresa di trasmissione, o sull'impresa di distribuzione cui è interconnessa, limitatamente alla quota parte dei rimborsi di cui al comma precedente proporzionale alla quota di durata di interruzione con origine rispettivamente sulla rete di trasmissione nazionale o sulla rete di distribuzione interconnessa, fornendo adeguata documentazione giustificativa tecnica della disalimentazione subita.
- 46.3 Per la quota parte della durata di interruzione con origine sulla rete di trasmissione o su una rete di distribuzione interconnessa, l'impresa di trasmissione o di distribuzione interconnessa che riceve la richiesta di cui al comma precedente è tenuta al pagamento di quanto richiesto dall'impresa distributrice richiedente, previa verifica della documentazione fornita. In tale caso, qualora sia in grado di dimostrare che l'interruzione è occorsa in

periodi di condizioni eccezionali o per eventi eccezionali o si è protratta per casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, può rivalersi sul Fondo per eventi eccezionali di cui al successivo articolo 49, ai sensi dei commi seguenti.

- 46.4 Per il pagamento delle quote di rimborsi erogati ai clienti finali per interruzioni con inizio in periodi di condizioni perturbate, attribuite a causa di forza maggiore ad esclusione dei furti documentati, a cause esterne, alla quota parte di durata dell'interruzione attribuita ai casi di sospensione o posticipazione delle attività di ripristino per motivi di sicurezza nei casi di superamento del tetto massimo di esposizione di cui al successivo articolo 48, nonché la quota parte dei rimborsi per interruzioni con origine "sistema elettrico" riconducibili alle disalimentazioni di cui all'articolo 3, comma 3.4, lettere da a) a e), dell'allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2007, n. 341, le imprese distributrici o l'impresa di trasmissione si rivalgono sul Fondo per eventi eccezionali di cui al successivo articolo 49.
- 46.5 Al Fondo per eventi eccezionali le imprese distributrici o l'impresa di trasmissione accedono altresì per il pagamento delle quote di indennizzi eccedenti il tetto massimo previsto al successivo articolo 48.

Articolo 47

Procedura per l'erogazione di rimborsi nel caso di interruzioni di vasta estensione

- 47.1 Nel caso di interruzioni prolungate, che interessino più di 2 milioni di clienti finali su base nazionale, aventi origine sulla rete di trasmissione nazionale, si applica la seguente procedura:
- a) le imprese distributrici procedono a stimare, entro 60 (sessanta) giorni dall'evento, l'entità complessiva dei rimborsi dovuti ai clienti finali secondo quanto disposto dall'articolo 44 del presente provvedimento e ne danno comunicazione all'impresa di trasmissione, con indicazione dell'ammontare a carico della stessa, e per conoscenza all'Autorità;
 - b) l'impresa di trasmissione verifica che la stima delle imprese distributrici non superi il tetto massimo di cui al successivo articolo 48; la verifica è compiuta entro 75 (settantacinque) giorni dall'evento ed è formalizzata con comunicazione dell'impresa di trasmissione all'Autorità e alle imprese distributrici;
 - c) qualora l'Autorità non si pronunci in senso diverso entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione dell'impresa di trasmissione, la misura dei rimborsi ai clienti finali è confermata secondo quanto disposto dall'articolo 44 del presente provvedimento; in tal caso, qualora il tetto massimo di cui al successivo articolo 48 venga superato, si applica quanto previsto dal precedente articolo 46, comma 46.5;
 - d) entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla pronuncia dell'Autorità, o in mancanza di tale pronuncia dal termine di cui alla precedente lettera c), l'impresa di trasmissione versa alle imprese distributrici l'ammontare richiesto;
 - e) le imprese distributrici erogano i rimborsi ai clienti finali entro 75 (settantacinque) giorni dal versamento di cui al comma precedente, dandone comunicazione all'Autorità e all'impresa di trasmissione.

47.2 E' fatta salva per l'impresa di trasmissione la possibilità di rivalsa nei confronti di uno o più utenti della rete di trasmissione nazionale, qualora in esito a eventuali istruttorie sia accertata la responsabilità di tali utenti.

Articolo 48

Tetto massimo di esposizione economica per indennizzi

48.1 Qualora un'impresa distributrice che per effetto delle disposizioni del presente provvedimento, debba erogare rimborsi a titolo di indennizzo automatico ai sensi del comma 46.1 e tali somme siano complessivamente superiori, su base annua, al 2% dei ricavi riconosciuti all'attività di distribuzione, può richiedere all'Autorità che l'eccedenza rispetto a tale tetto venga riconosciuta con apposito provvedimento dell'Autorità, a valere sul Fondo per eventi eccezionali.

48.2 Ai fini della verifica del tetto massimo di cui al comma precedente, le somme erogate a titolo di indennizzo automatico sono calcolate al netto di eventuali rivalse nei confronti dell'impresa di trasmissione o di imprese distributrici interconnesse, per le stesse interruzioni o per quota parte di esse.

48.3 All'impresa di trasmissione si applica un tetto massimo, su base annua, pari al 7% dei ricavi riconosciuti per l'attività di trasmissione. In caso di superamento di tale tetto, fatte salve le previsioni di cui al precedente articolo 47, l'impresa di trasmissione può richiedere all'Autorità che l'eccedenza rispetto a tale tetto venga riconosciuta con apposito provvedimento dell'Autorità, a valere sul Fondo per eventi eccezionali.

Articolo 49

Fondo per eventi eccezionali

49.1 E' istituito presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico un "Fondo per eventi eccezionali" per il reintegro degli oneri sostenuti dalle imprese distributrici o dall'impresa di trasmissione per l'erogazione dei rimborsi, o di quote di essi, ai clienti finali, nei casi indicati al precedente comma 43.2.

49.2 Il Fondo è alimentato:

- a) dai clienti finali, attraverso apposita maggiorazione della tariffa di distribuzione in ragione di un'aliquota annua indicata nella Tabella 10;
- b) da ciascuna impresa distributrice, attraverso versamenti proporzionali al numero di clienti BT (domestici e non domestici) che subiscono interruzioni di durata superiore a 8 ore, secondo quanto previsto dal successivo articolo 50.

49.3 Il Fondo provvede a finanziare alle imprese distributrici e all'impresa di trasmissione gli oneri relativi ai rimborsi (o alle quote di rimborsi) erogati ai clienti finali per i seguenti casi:

- a) interruzioni prolungate oltre gli standard con origine sulle reti di distribuzione in media e bassa tensione, che hanno inizio in periodi di condizioni perturbate o attribuite a causa di forza maggiore ad esclusione dei furti documentati, o a cause esterne;
- b) quota parte di interruzioni prolungate oltre gli standard attribuibili a casi di posticipazione e sospensione dei tempi per motivi di sicurezza;

- c) superamento del tetto massimo di esposizione delle imprese di distribuzione e di trasmissione, di cui al precedente articolo 48;
- d) interruzioni con origine "sistema elettrico" riconducibili alle disalimentazioni di cui all'articolo 3, comma 3.4, lettere da a) a e), dell'allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2007, n. 341.

Articolo 50

Versamenti e prelievi sul Fondo da parte delle imprese

50.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese distributrici versano al Fondo un contributo pari al prodotto del numero di clienti BT disalimentati, nell'anno precedente, per più di 8 ore per una singola interruzione, per un'aliquota pari a 70 euro/cliente BT, al netto di eventuali acconti versati ai sensi del comma successivo. Ai fini di tale conteggio:

- a) non sono conteggiate le interruzioni con origine sulla rete di trasmissione nazionale o con origine su reti di altri esercenti interconnessi o su reti di alta tensione;
- b) non sono conteggiate le interruzioni con origine sulla rete di distribuzione in media e bassa tensione dello stesso esercente, solo se tali interruzioni hanno inizio in periodi di condizioni perturbate o sono attribuite a causa di forza maggiore o a cause esterne;
- c) la durata della singola interruzione, ai fini della verifica del superamento della soglia di 8 ore, è valutata al netto di eventuali posticipi e sospensioni delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, documentati come indicato all'articolo 4 del presente provvedimento.

Il contributo di cui al presente comma non può in ogni caso essere superiore all'1,5% dei ricavi riconosciuti per l'attività di distribuzione.

50.2 Entro il 30 settembre di ogni anno, le imprese distributrici versano in acconto al Fondo un ammontare pari al 40% dell'ammontare versato con riferimento all'anno precedente.

50.3 Entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dal 2009, Terna versa al Fondo un contributo pari al prodotto dell'energia non fornita relativa alla parte di disalimentazioni dell'anno precedente con durata in eccesso a 2 ore, per un'aliquota pari a 10.000 euro/MWh. Ai fini di tale conteggio:

- a) non sono conteggiate le disalimentazioni attribuite a cause di forza maggiore, a cause esterne o a cause di insufficienza di risorse di cui all'articolo 30, comma 30.1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 250/04;
- b) la durata della singola interruzione, ai fini della verifica del superamento della soglia di 2 ore, è valutata al netto di eventuali posticipi e sospensioni delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza.

50.4 Per accedere al reintegro delle somme corrisposte ai clienti finali, nei casi previsti dall'articolo 49, comma 49.3, le imprese di distribuzione e/o l'impresa di trasmissione presentano all'Autorità e alla Cassa Conguaglio apposita istanza. L'istanza contiene il motivo specifico del ricorso al Fondo tra quelli indicati al citato comma 49.3. Le imprese di distribuzione devono inoltre indicare il numero dei clienti interessati, l'ammontare dei rimborsi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 45, riferiti all'evento oggetto dell'istanza, distinguendo i clienti rimborsati per tipo di interruzioni (con o senza preavviso), tipologia di utenza, grado di concentrazione e fasce di durata delle interruzioni prolungate.

- 50.5 Nel caso di ricorso al fondo per casi di posticipazione e sospensione dei tempi per motivi di sicurezza, o per quota parte di indennizzi che eccedono il tetto massimo le imprese di distribuzione devono inoltre indicare nell'istanza tutte le informazioni necessarie a determinare il prelievo dal Fondo.
- 50.6 Trascorsi 30 giorni dall'inoltro dell'istanza all'Autorità senza che questa si pronunci, l'istanza si intende approvata e la Cassa Conguaglio può procedere al versamento della somma richiesta a valere sul Fondo. Il termine può essere sospeso per richiesta di informazioni integrative da parte degli Uffici dell'Autorità, che hanno facoltà di richiedere informazioni anche per accertare la corretta progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti coinvolti nelle interruzioni prolungate o estese. Sono fatti salvi eventuali conguagli in seguito a controlli disposti dall'Autorità.

Articolo 51

Comunicazione dell'esercente all'Autorità, controlli e pubblicazione delle informazioni

- 51.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, ogni impresa distributrice comunica all'Autorità il numero totale di clienti finali interessati da interruzioni lunghe prolungate oltre gli standard di cui all'articolo 44 e l'ammontare dei rimborsi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 45, riferiti all'anno precedente e distinguendo i clienti rimborsati per tipo di interruzioni (con o senza preavviso), tipologia di utenza, grado di concentrazione e fasce di durata delle interruzioni prolungate.
- 51.2 L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti per controlli, anche a campione, atti ad accertare la veridicità di tali informazioni e ad assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo e per la pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi.

Articolo 52

Piani di emergenza

- 52.1 Le imprese distributrici presentano all'Autorità, anche in forma associata, una linea guida per la predisposizione dei piani di emergenza elaborata con il supporto del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e in collaborazione con l'impresa di trasmissione. Ogni impresa distributrice si dota di un piano di emergenza conforme a tali linee guida.
- 52.2 Le linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza forniscono indicazioni almeno riguardo a:
- a) individuazione delle figure organizzative coinvolte nella gestione dell'emergenza;
 - b) definizione delle modalità e dei mezzi previsti per monitorare le condizioni del servizio e per ricevere le segnalazioni di situazioni tali da portare a successivi stati di emergenza;
 - c) definizione dei criteri per valutare la gravità e lo sviluppo di situazioni tali da portare a successivi stati di emergenza;
 - d) definizione delle risorse operative necessarie e disponibili in relazione ai diversi stati di emergenza;
 - e) modalità di comunicazione delle informazioni per la gestione dell'emergenza all'interno del soggetto distributore e nei confronti dell'esterno.

Articolo 53

Decorrenza delle disposizioni e disposizioni transitorie

- 53.1 Per consentire alle imprese distributrici di adeguare le proprie procedure, nonché per tenere conto dei tempi di introduzione degli obblighi di registrazione individuale delle interruzioni per clienti BT di cui all'articolo 11, gli standard di qualità e i rimborsi automatici di cui al presente provvedimento decorrono:
- a) dall'1 luglio 2009 per l'impresa di trasmissione e per le imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2006;
 - b) dall'1 gennaio 2011 per le imprese distributrici con numero di clienti BT compreso tra 50.000 e 100.000 alla data del 31 dicembre 2006;
 - c) dall'1 gennaio 2012 per le imprese distributrici con numero di clienti BT compreso tra 5.000 e 500.000 alla data del 31 dicembre 2006;
 - d) dall'1 gennaio 2013 per le imprese distributrici con numero di clienti BT inferiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2006.
- 53.2 Nel caso di superamento, a partire dal 2008, delle soglie dimensionali indicate al precedente comma, i corrispondenti obblighi di attuazione decorrono dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'impresa distributtrice supera la predetta soglia.
- 53.3 Per le imprese distributrici che intendono adottare il sistema previsto dal comma 11.1, lettera c), con l'ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici, la data di entrata in vigore degli obblighi è fissata al 1° gennaio 2010.
- 53.4 Qualora le imprese distributrici non siano completamente in grado, per effetto dei termini di gradualità nella messa a regime della registrazione esatta dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni, previsti dall'articolo 14 del Testo integrato della qualità, di identificare tali clienti con strumenti automatici sull'intera rete, le stesse imprese adottano la migliore approssimazione possibile in occasione di interruzioni prolungate e limitatamente alla porzione di rete interessata e non ancora dotata di strumenti di identificazione automatica.
- 53.5 Gli obblighi di versamento al Fondo previsti all'articolo 50 decorrono a partire dal 1 luglio 2008; per il solo versamento del 31 marzo 2009, ai fini di quanto previsto dal precedente comma 50.1, l'ammontare è riferito al numero di clienti BT disalimentati per più di 8 ore nel semestre 1 luglio 2008 – 31 dicembre 2008. L'acconto da versare entro il 30 settembre 2009 è pari al 40% della somma versata il 31 marzo 2009.